



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 86 del 03/12/2020

Addì, 03/12/2020

ORDINANZA N° 84 del 03/12/2020

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Zona di Lio Piccolo e Mesole limitazioni di accesso

LA SINDACO

Premesso che il Comune di Cavallino Treporti è situato in un contesto ambientale particolarmente delicato.

Considerato che:

- l'ambito lagunare, in particolare le località di Lio Piccolo e Mesole, situate a Nord del Comune, sono raggiungibili solo attraverso una strada ad unica corsia che passa attraverso le valli da pesca, la cui ridotta larghezza rende difficoltoso il passaggio contemporaneo di due autoveicoli che seguono direzioni opposte.
- nelle predette località esiste come area di sosta la sola piazzetta di Lio Piccolo, che per caratteristiche e dimensioni può ospitare un numero limitato di autoveicoli.
- nelle predette località, esercitano la loro attività n. 3 agriturismi.
- negli ultimi fine settimana si è assistito ad un fenomeno nuovo per le predette località, dovuto ad un notevole afflusso di persone che a piedi, a bordo di autovetture, motoveicoli, velocipedi, camper, hanno deciso di passare qualche ora immersi nelle valli da pesca ad ammirare le numerose specie volatili, oltre che raggiungere i predetti agriturismi.
- tale mole di persone e veicoli, viste le ridotte larghezze delle strade e dei posti dove sostare, non permettono di godere in sicurezza di queste località, creando oltre che dei pericolosi assembramenti di persone, delle situazioni critiche per i veicoli in transito che rischiano di uscire dalla sede stradale e franare negli specchi d'acqua laterali.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che all’art. 1 comma 4 prevede testualmente che “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del 25.11.2020 e s.m.i..

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada)

Visto l’art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visti gli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus da COVID-19, **a decorrere dal 05 dicembre 2020**, con riferimento alla zona di Lio Piccolo e Mesole e fatta riserva di adottare ulteriori provvedimenti anche da ricollegare a successive misure previste dalla normativa emergenziale, statale e regionale, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

E’ consentita la sosta in Piazzetta di Lio Piccolo di un numero limitato di veicoli che sarà valutato di volta in volta dalla Polizia Locale in considerazione, oltre che della fluidità della movimentazione dei veicoli all’interno della Piazzetta stessa, anche del numero di persone che si accompagnano ai predetti veicoli.

Raggiunto il predetto limite, o qualora le Forze di Polizia statale e locale ne ravvedessero ulteriori motivate esigenze di sicurezza, per tutti gli altri veicoli a motore provenienti da via Saccagnana, sarà vietato l’accesso su via di Lio Piccolo e via Delle Mesole fintantoché non sarà garantito un regolare deflusso dei veicoli e dei pedoni in uscita dalle predette località.

Da tale Ordinanza sono esclusi, i veicoli dei residenti di Cavallino Treporti, dei frontisti, dei clienti degli agriturismi, i veicoli delle Forze di Polizia, di soccorso, di pronto intervento e i veicoli di trasporto pubblico.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D.L. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.

Gli agenti di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La Sindaco
avv. Roberta Nesto

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli articoli 21 e 22 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 03/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 18/12/2020.